



COMUNE DI RADICONDOLI

IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013

L'Amministrazione comunale ricorda che il **17 giugno 2013** scade il termine per il versamento dell'acconto IMU da effettuare tramite modello F24.

NOVITÀ! SOSPENSIONE VERSAMENTO IMU PRIMA RATA

Il decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 ha stabilito la **sospensione** del versamento in acconto per:

- 1) **abitazioni principali e relative pertinenze** (escluse le abitazioni di lusso – categorie A/1, A/8 e A/9);
- 2) **abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa**, per le **case popolari assegnate dagli IACP/ATC**;
- 3) **fabbricati rurali** e per i **terreni agricoli**, in attesa della completa revisione della tassazione.

Nel caso in cui la riforma non venga approvata, l'IMU resterà in vigore ed il versamento della prima rata dell'imposta dovrà avvenire entro il 16 settembre 2013.

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI NON E' PREVISTA NESSUNA SOSPENSIONE

prima rata di acconto entro il 17 Giugno 2013, pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote 2012 o eventualmente approvate aliquote 2013;

seconda rata a saldo/conguaglio entro il 16 Dicembre 2013, sulla base degli atti pubblicati sul sito del Dipartimento delle politiche fiscali, alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta.

NOVITA' FABBRICATI CLASSIFICATI CATEGORIA CATASTALE "D" – art. 1, comma 380, lett. f) della legge di stabilità 2013 -

è riservato allo **STATO** il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad **aliquota base dello 0,76 per cento**. Il versamento dovuto allo Stato va effettuato specificando il **codice tributo 3925** nel Mod F24;

è riservato al **COMUNE** il gettito derivante dagli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, corrispondente all'applicazione dell'**incremento dello 0,3 per cento rispetto all'aliquota base**, deliberato dal Comune. Il versamento di questa quota dovuta al Comune va effettuato specificando il **codice tributo 3930** nel Mod F24.

è riservato al **Comune** il gettito dell'imposta municipale propria di **tutte le altre tipologie** (es. abitazioni con categorie A/1, A/8 e A/9, negozi, uffici, immobili in uso gratuito, immobili locati con contratti concordati, seconde case, ...) Il versamento di questa quota dovuta al Comune va effettuato specificando il **codice tributo 3918** nel Mod F24.

SCADENZE:

- **17 giugno 2013 (acconto)**, poiché il 16 cade di domenica. **In sede di acconto calcolare l'imposta dovuta e versare il cinquanta per cento.**
- **16 dicembre 2013 (saldo)**. **In sede di saldo calcolare l'imposta dovuta annua con le aliquote deliberate dal Comune e detrarre l'importo versato in acconto.**

Attenzione: verificare sul sito comunale le aliquote definitive in vigore.

INFORMA

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/04/2013 sono state riconfermate e approvare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Unica

(I.M.U.):

- a) **Aliquota ridotta per l'abitazione principale e assimilate comprese le pertinenze pari all'0,4%;**
- b) **Aliquota per abitazioni non principali (escluse le A10) con regolare contratto di affitto regolarmente registrato pari all'0,76% ;**
- c) **Aliquota per abitazioni non principali (escluse le A10) sfitte ed a disposizione pari all'0,90% ;**
- d) **Aliquota per i fabbricati A10 all'0,86% ;**
- e) **Aliquota per i fabbricati B all'0,76% ;**
- f) **Aliquota per i fabbricati C1 all'0,76% ;**
- g) **Aliquota per i fabbricati C2 – C6 e C7 all'0,86%;**
- h) **Aliquota per i fabbricati C3 – C4 e C5 all'0,76%;**
- i) **Aliquota per i fabbricati D (esclusi D5) all'1,06%;**
- j) **Aliquota per i fabbricati D5) all'1,06%;**
- k) **Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'0,1% (allo stato attuale ed in ottemperanza alle disposizioni di legge, tale aliquota non risulta applicabile nel territorio comunale);**
- l) **Aliquota per aree fabbricabili all'1,06%;**

Poiché Radicondoli è classificato Comune montano sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 c.3 bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla L. 133/94 ed i terreni agricoli.

Si ricorda cosa s'intende per abitazione principale –definizione data dalla Legge

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente** e risiedono anagraficamente.

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Presupposto impositivo

L'imposta si applica:

- ai possessori di immobili, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- ai fabbricati di nuova costruzione, soggetti all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati;
- agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; in questo caso soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- alle aree fabbricabili, considerate tali in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune e indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- ai terreni agricoli adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse) e agli altri terreni agricoli.

Calcolo della base imponibile IMU

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile si ottiene applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori indicati nella tabella sotto riportata. TIPOLOGIA IMMOBILE	MOLTIPLICATORE
Categorie catastali: A (esclusi A/10) ; C/2; C/6; C/7	160
Categoria catastale: A/10	80
Categoria catastale: B ; C/3; C/4; C/5	140
Categoria catastale: C/1	55
Categoria catastale: D (esclusi D/5)	65
Categoria catastale: D/5	80
Fabbricati storici / inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 6, c. 12 del Regolamento IMU)	Base imponibile ridotta del 50%
Aree fabbricabili (e fabbricati in corso di costruzione)	Valore di mercato riferito alla data del 1° gennaio ovvero a quella di acquisto se successiva; (valore mercato della sola area fabbricabile)
Terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	Reddito dominicale rivalutato del 25% x 110
Altri terreni agricoli (non coltivati direttamente)	Reddito dominicale rivalutato del 25% x 135

Versamento IMU tramite mod. F24

Codice comune	Descrizione	Codice tributo COMUNE	Codice tributo STATO (solo Fabbricati D)
H157	Abitazione principale e relative pertinenze	3912	
H157	Aree fabbricabili	3916	
H157	Altri fabbricati	3918	
H157	Fabbricati ad uso produttivo in Categoria D	3930	3925
H157	Fabbricati rurali ad uso strumentale (Categoria D)		3925

NOVITÀ! DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni** rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale del 30/10/12. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Il Sindaco

Dott. Emiliano Bravi